

Allegato alla Delib.G.R. n. 23/32 del 13.5.2026

Convenzione transitoria tra l'AREUS e le Associazioni di Volontariato/Cooperative Sociali per le attività prestate a mezzo ambulanza e disposte dall'AREUS.

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in _____

tra

l'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza della Sardegna (AREUS), con sede in Nuoro, in Via Luigi Oggiano n. 25, C.F./PI 01526480916, nella persona del _____ e Legale Rappresentante Dott. _____, nato a _____ il _____, _____,

e

l'Associazione di Volontariato o la Cooperativa Sociale _____ con sede legale in _____ via _____, CF _____ P.IVA _____ (Selettiva/e _____) nella persona del Legale Rappresentante _____, nato/a a _____ il _____.

PREMESSO

- che l'oggetto della presente convenzione è stato interessato, negli ultimi anni, da interventi legislativi di riforma finalizzati al riordino e alla revisione organica della materia, culminati con l'introduzione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106", che costituisce il più completo tentativo di armonizzare un settore da sempre caratterizzato da una rilevante disomogeneità e stratificazione normativa;
- che l'art. 4 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, ha previsto l'istituzione dell'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS), il cui avvio formale coincide con la nomina del Direttore generale avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 49/53 del 27.10.2017;

- che l'art. 20 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, prevede che l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) ha l'obiettivo di garantire, gestire e rendere omogeneo, nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di emergenza-urgenza territoriale;

CONSIDERATO

- che, con deliberazione della Giunta regionale n. 55/10 del 13.12.2017, approvata in via definitiva con deliberazione n. 3/16 del 23.1.2018, sono state fornite le Direttive e le linee di indirizzo per l'avvio dell'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) e che, tra le altre, è stato previsto il passaggio ad AREUS di tutti i rapporti convenzionali del genere di che trattasi;
- che, con deliberazione della Giunta regionale n. 9/35 del 22.2.2019, è stato approvato uno schema di convenzione transitoria per regolamentare il servizio territoriale di emergenza-urgenza 118 con le Associazioni di volontariato e le Cooperative sociali, in attesa dell'adozione di tutti i decreti attuativi del D.Lgs. n. 117/2017;
- che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 47/70 del 24.9.2020, è stato approvato un nuovo schema di convenzione, nelle more di addivenire ad una revisione completa del rapporto convenzionale in essere con le Associazioni/Cooperative, nell'attesa dell'adozione di tutti i decreti attuativi del già menzionato Codice del Terzo settore, a modifica di quello approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 9/35 del 22.2.2019;
- che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 67/4 del 31.12.2020, è stata approvata la parziale modifica del già menzionato schema di convenzione, valido per tutta la durata dell'emergenza Covid-19 e nelle more di una revisione completa del rapporto convenzionale con le Associazioni/Cooperative nell'attesa dell'adozione di tutti i decreti attuativi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/45 del 31.8.2021, è stata approvata, nelle more della conclusione dei lavori del costituendo Tavolo tecnico per una revisione completa del rapporto convenzionale con le Associazioni/Cooperative, la proroga di sei mesi e la parziale modifica della convenzione per la regolamentazione delle attività di soccorso base tra AREUS e le Associazioni di volontariato e le Cooperative sociali, attualmente in essere, di cui allo schema approvato con la deliberazione n. 67/4 del 31.12.2020;
- che, con legge regionale 22 novembre 2021 n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale- finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), veniva demandata ad AREUS, al fine di assicurare la continuità del servizio e nelle more dell'attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), la proroga delle convenzioni in essere per il servizio di trasporto sanitario di emergenza 118, in scadenza

- al 31.12.2021, per la durata di ulteriori 3 anni ovvero fino al 31 dicembre 2024, nei limiti della disponibilità di bilancio dell'Azienda e fatta salva la necessità di adeguare il testo della convenzione alle modifiche normative sopraggiunte (comma così modificato dalla legge regionale 23.10.2023, n. 9, "Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie");
- che l'art. 5, comma 5, legge regionale 18 settembre 2024, n. 13, e l'art. 2, comma 10, legge regionale 6 febbraio 2026, n. 1, hanno prorogato le convenzioni per il servizio di trasporto sanitario di emergenza 118 fino al 31 dicembre 2027 comma 1, lettera b);
 - che, con legge regionale 19.12.2023, n. 17, sono state apportate modifiche alla legge regionale 11.9.2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), che hanno introdotto l'istituto dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività del trasporto sanitario e di accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario in emergenza e urgenza, a cui viene data attuazione attraverso la regolamentazione della disciplina e dei requisiti, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente;
 - che, con deliberazione della Giunta regionale n. 4/42 del 15.2.2024, è stato disposto l'aumento del limite di età per i soccorritori/autisti-soccorritori portandolo da 65 anni a 70 anni compiuti, con la prescrizione che dal compimento del 65° anno di età il Direttore Sanitario dell'ETS coinvolto è tenuto a rendere annualmente una certificazione di idoneità psico-fisica da trasmettere ad AREUS.
 - che, con legge regionale 18 settembre 2024, n. 13 (Assestamento di Bilancio 2024-2025 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni, e riconoscimento dei debiti fuori bilancio), si è disposto con il comma 5 dell'art. 5, la proroga delle convenzioni in essere fino al 31.12.2025, fatta salva la necessità di adeguare il testo delle convenzioni alle modifiche normative sopraggiunte;
 - che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 52/27 del 23.12.2024, è stata approvata, nelle more della conclusione dei lavori del costituendo Tavolo tecnico per una revisione completa del rapporto convenzionale con le Associazioni/Cooperative, la parziale modifica della convenzione per la regolamentazione delle attività di soccorso base tra AREUS e le Associazioni di volontariato e le Cooperative sociali, di cui allo schema approvato con la deliberazione n. 36/45 del 31.8.2021;
 - che il Consiglio regionale, in data 8 aprile 2025, ha approvato il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2024-2029 quale strumento principale per la programmazione finanziaria ed economica regionale, nel

periodo dell'intera legislatura, avente la finalità di definire le strategie di azione e di coordinamento dei progetti attuativi nei diversi settori del sistema economico;

- che fra le azioni finalizzate all'Obiettivo strategico Pronto soccorso e servizi di emergenza urgenza del PRS 2024-2029 sono previste il potenziamento e la messa a sistema della rete territoriale dell'emergenza-urgenza, attraverso la definizione e l'adozione delle norme per l'accreditamento degli Enti del Terzo Settore che svolgono il servizio di mezzi di soccorso di base del 118, nonché la definizione e l'adozione del programma regionale per la formazione specialistica degli operatori (volontari e non) del 118 e del programma diffuso di formazione e informazione;
- che, con deliberazione della Giunta regionale n. 36/54 del 9 luglio 2025, sono stati adottati gli indirizzi e individuate le risorse per l'avvio di un Percorso formativo previsto per operatori da adibire all'attività di soccorso sanitario pre-ospedaliero, che costituisce prerequisito all'accreditamento;
- che, con la deliberazione della Giunta regionale n.23/32 del 13.5.2026, è stato approvato lo schema di convenzione transitoria, che prevede la costituzione di appositi tavoli tecnici di lavoro con il compito di definire il nuovo contesto regolamentare e le tempistiche di trattazione, finalizzati a produrre una proposta di nuovo accordo convenzionale che recepisca le disposizioni emanate con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore), unitamente alla proposta di un sistema di accreditamento degli ETS;
- che la presente convenzione disciplina i rapporti per le attività di soccorso sanitario tra l'AREUS e le Associazioni di volontariato (compresa la Croce Rossa Italiana) e le Cooperative sociali operanti nel territorio di competenza della Centrale Operativa 118 e ha validità transitoria, ovvero la sua applicazione è valida per il tempo necessario a garantire l'adozione di uno schema di convenzione che recepisca integralmente tutti gli aspetti delineati dal costituendo Tavolo tecnico;
- che l'oggetto della convenzione è costituito dalle attività prestate a mezzo ambulanza e disposte dall'AREUS.

Tutto quanto sopra premesso, le parti come sopra costituite convengono quanto segue

Art. 1

Requisiti e adempimenti per la conclusione della convenzione transitoria

In via transitoria, ovvero nelle more dell'adozione dello schema di convenzione attuativo delle disposizioni delineate dal Tavolo Tecnico per lo svolgimento dell'attività di soccorso territoriale di base da parte delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali sono previsti i requisiti di seguito specificati;

L'Associazione di volontariato, che opera per conto del servizio territoriale di soccorso 118, deve:

- a) essere in possesso dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da almeno 6 mesi;
- b) svolgere attività di soccorso con ambulanza;
- c) avere sede legale in Sardegna;

La Cooperativa Sociale che opera per conto del servizio territoriale di soccorso 118 deve:

- a) essere di tipo "A" o "C" a mutualità prevalente;
- b) svolgere attività di soccorso con ambulanze;
- c) essere iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezioni "A" o "C" della Regione Sardegna;
- d) essere in possesso dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo le modalità di cui all'art. 11 del D. Lgs n. 117 del 03/07/2017, per effetto del quale *"l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore"* da almeno 6 mesi;
- e) avere sede legale in Sardegna.

Le Associazioni di volontariato e le Cooperative sociali, in possesso degli standard funzionali, strutturali e di personale previsti (come indicato nelle delibere della Giunta regionale n. 19/11 del 28.04.1998 e n. 33/21 del 14.07.1998), garantiscono che gli operatori inseriti nelle attività di trasporto sanitario siano in possesso delle cognizioni tecnico-pratiche necessarie per lo svolgimento del servizio e delle prestazioni, come indicato al successivo art. 4.

Le Associazioni di Volontariato e le Cooperative sociali possono avvalersi, per l'adempimento del servizio, anche di personale retribuito, per il quale dovrà essere rispettato il relativo C.C.N.L.. Il mancato adempimento degli obblighi di legge comporta la rescissione della convenzione.

All'AREUS, in veste di organismo responsabile per la gestione del servizio di emergenza/urgenza pre-ospedaliera, in conformità alle indicazioni contenute nella D.G.R. del 9 luglio 2025, n. 36/54 e in accordo con l'Amministrazione Regionale e in condivisione con gli Enti del Terzo Settore convenzionati compete organizzare un percorso formativo rivolto ai soccorritori delle associazioni di volontariato e cooperative sociali necessario per il conseguimento dell'attestazione richiesta per l'esercizio delle funzioni di soccorritore e soccorritore-autista.

L'AREUS sosterrà i costi di docenza, materiali didattici, utilizzo delle aule e tirocinio in ambulanza, secondo parametri economici approvati ex ante con atto regionale.

Fino all'attuazione delle disposizioni che regolamentano l'accreditamento all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario in emergenza e urgenza, gli Enti del Terzo Settore convenzionati potranno operare secondo le attuali regole, fermo restando che i costi di formazione per l'ottenimento degli attestati formativi attualmente indispensabili (BLS – PBLSD – PTC base) saranno comunque oggetto di rimborso da parte di AREUS, su presentazione di idonea documentazione, imputati a risorse differenti dallo stanziamento dedicato al percorso formativo di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 36/54 del 09.07.2025.

Tutti gli operatori dovranno seguire periodicamente i corsi di retraining per mantenere le certificazioni BLS – PBLSD e PTC base.

Qualora AREUS, per cause di carattere eccezionale, sia impossibilitata ad erogare direttamente i corsi di formazione a coloro che ne hanno fatto formalmente richiesta, autorizzerà le Associazioni di Volontariato e Cooperative sociali, allo svolgimento dei corsi certificativi (BLS – PBLSD – PTC base) e dei relativi retraining presso Enti Formativi accreditati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 18/8 del 12.04.2018, ovvero, limitatamente ai corsi PTC base, attraverso formazione svolta da Società Scientifiche riconosciute a livello nazionale. AREUS, per i già menzionati corsi, procederà a rimborsare con risorse proprie i costi sostenuti e regolarmente rendicontati, come da tabella adottata (Allegato 11), nella misura massima di euro 34,15 ad ora per docente/istruttore, pari al costo che la stessa AREUS avrebbe sostenuto ove avesse erogato direttamente la formazione.

Per quanto riguarda l'ulteriore formazione degli autisti soccorritori, AREUS condivide preventivamente con i rappresentanti delle organizzazioni convenzionate le linee guida da seguire per lo svolgimento dei corsi di Guida Sicura su ambulanza e mezzi di soccorso, i cui costi saranno oggetto di rimborso da parte di AREUS, dietro presentazione di idonea documentazione che dimostri la partecipazione alle attività formative prescritte, nella misura massima determinata nell'allegato 11).

I corsi di formazione sono riservati esclusivamente agli operatori inseriti in apposita tabella (Allegato 7) allegata alla presente convenzione.

AREUS si riserva la facoltà di presenziare con proprio personale, ai corsi suddetti.

Qualora nel periodo di vigenza della presente convenzione siano emanati, a livello nazionale o regionale, indirizzi formativi differenti riguardanti la formazione del personale che opera nel servizio emergenza – urgenza di base, gli stessi saranno da ritenersi esecutivi con tempi e modi definiti.

La sussistenza dei requisiti è accertata da AREUS preliminarmente alla stipula della convenzione e le Associazioni di volontariato e le Cooperative Sociali sono soggette a verifica periodica secondo quanto indicato nel successivo articolo 24 comma 2 della presente convenzione

Art. 2

Oggetto della Convenzione e tipologia del Servizio di trasporto

L'oggetto della presente convenzione è l'attività di soccorso territoriale da parte delle Associazioni di volontariato e Cooperative sociali.

Le parti concordano che con il termine trasporto urgente si individuano i soccorsi e i trasporti di urgenza - emergenza, singoli e multipli, a condizione che vengano disposti dalla Centrale Operativa 118.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 13 settembre 1993 n. 39, sulla base delle disposizioni delle linee guida, la presente convenzione disciplina quanto segue:

- a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
- b) la copertura del servizio attivo di almeno 36 ore settimanali per le Associazioni e di almeno 84 ore settimanali per le Cooperative Sociali;
- c) le forme associative che perseguono la copertura delle 24 ore giornaliere nello stesso ambito territoriale;
- d) il numero degli operatori delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali stipulanti, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamento da effettuare;
- e) il numero e le caratteristiche dei mezzi indicati in convenzione;
- f) le attrezzature sanitarie;
- g) l'ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni;
- h) le modalità di erogazione del rimborso stesso;
- i) la durata della convenzione.

La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali potrà essere firmata apposita convenzione.

Tutti gli operatori delle Associazioni di volontariato e delle Cooperative Sociali convenzionate sono obbligati al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 13 settembre del 1993, n. 39, sono inoltre tenuti al rispetto del Codice Etico e di comportamento di AREUS approvato con Deliberazione n. 86 del 11.04.2019.

Il numero degli operatori presenti in ciascuna Associazione/Cooperativa dovrà essere congruo all'orario di servizio stipulato per la convenzione.

I volontari che saranno inseriti nell'elenco (Allegato 7) allegato alla presente convenzione, potranno svolgere il servizio di volontariato anche presso più Associazioni/Cooperative che operano nel campo dell'emergenza urgenza.

Art. 3

Adempimenti in materia di tutela della privacy e trattamento dati

Le parti si impegnano vicendevolmente al rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" o il "Codice Privacy" e dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito anche il "Regolamento" o "GDPR").

In relazione al trattamento dei dati personali degli utenti del servizio di trasporto sanitario oggetto della presente convenzione, l'Associazione/Cooperativa potrà essere nominata dall'AREUS "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, sulla base dello schema di atto di nomina redatto in conformità alle disposizioni contenute nella Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione Europea del 4 giugno 2021. L'Associazione/Cooperativa si impegna sin d'ora ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi ed istruzioni.

L'Associazione/Cooperativa si impegna a rispettare e a far rispettare, ai propri dipendenti e collaboratori, anche volontari, l'assoluto divieto di fornire a terzi non espressamente autorizzati, notizie ed informazioni, di qualsiasi tipo, riguardanti pazienti, terapie, medici o comunque concernenti l'espletamento delle attività oggetto della presente regolamentazione. A tale proposito deve intendersi inoltre specificatamente vietato, in qualsiasi circostanza, di utilizzare, registrare, riprodurre, diffondere, stampare, pubblicare e proiettare con qualsiasi mezzo (anche tramite social network e servizio di messagistica istantanea/ chat) informazioni, notizie e immagini relative agli interventi di trasporto o soccorso realizzati.

L'AREUS, con riferimento ai dati personali dell'Associazione/Cooperativa o dei suoi dipendenti o collaboratori, si impegna a trattare tali dati esclusivamente per le finalità relative al controllo di quanto garantito dall'Associazione /Cooperativa in merito agli obblighi assunti con la presente convenzione ovvero per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetta o per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse o l'esercizio di pubblici poteri, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento e dal Codice Privacy. L'AREUS, al fine di fornire l'idonea informativa per il trattamento dei suddetti dati, rimanda al sito istituzionale www.areas.sardegna.it, nella sezione "Informativa Fornitori ed Enti Convenzionati".

L'Associazione/Cooperativa, con la stipula della presente convenzione, si impegna a fornire l'informativa, che deve contenere gli elementi previsti dagli artt. 13 e/o 14 GDPR, per conto dell'AREUS ad eventuali dipendenti o collaboratori di cui dovesse necessitare per svolgere il servizio di trasporto e ad assicurare all'AREUS di essere legittimata ad inviare alla stessa i dati eventualmente richiesti.

Art. 4

Requisiti del personale volontario

Per ciascuna postazione è prevista, di norma, un'equipe composta da un soccorritore autista e da almeno due soccorritori.

Possono comunque essere autorizzati equipaggi composti da due operatori, un autista soccorritore e un soccorritore, i quali si impegnino a frequentare, nei termini richiesti da AREUS, un ulteriore corso formativo di 50 ore. Relativamente alla possibilità di operare in un equipaggio composto da 2 unità e al relativo percorso formativo, ciò è da intendersi riservato esclusivamente ai soccorritori già in possesso degli attestati in corso di validità, relativi alle certificazioni BLS-D, PBLSD E PTC Base i quali, negli ultimi ventiquattro mesi, abbiano prestato servizio presso un Ente del Terzo Settore convenzionato, cumulando un monte orario di almeno 700 ore.

Si evidenzia al riguardo che le autorizzazioni ad operare con equipaggio ridotto potranno essere concesse al singolo soccorritore anche prima della conclusione del percorso formativo, purché ne sia già iniziata la frequenza dello stesso.

Gli operatori dovranno essere autorizzati a svolgere l'attività dal Direttore Sanitario dell'Associazione/Cooperativa, dopo il superamento dei corsi di formazione specifici BLS-D, PTC base, PBLSD, Corso di Guida in Emergenza - solo autisti - e Protocolli e Sistemi di comunicazione. I Corsi di Guida Sicura saranno ritenuti validi qualora certificati dagli organismi abilitati per legge.

Il superamento dei corsi deve essere attestato da AREUS o, qualora sia svolto autonomamente presso enti formativi terzi, l'ETS dovrà presentare le certificazioni attestanti il superamento degli stessi.

Il soccorritore autista deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione alla guida secondo normativa di legge;
- b) conoscenza della zona abituale di operatività;
- c) formazione prevista per l'Operatore, conoscenza delle tecniche di primo soccorso, di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del DAE paziente adulto (BLSD) e paziente pediatrico (PBLSD), soccorso del paziente traumatizzato (PTC base) e conoscenza dei protocolli e sistemi di comunicazione della C.O. 118.
- d) età minima 21 anni, età massima, compimento dei 65 anni; deroghe al limite massimo di età, per non più di 5 anni, fino al compimento del 70° anno, sono ammesse su specifica certificazione redatta dal Direttore Sanitario dell'Associazione/Cooperativa che comprovi l'idoneità psicofisica alla guida dei mezzi di soccorso, da notificare all'AREUS e rinnovare annualmente;
- e) attività di soccorso prestata nelle Organizzazioni di Volontariato e nelle Cooperative Sociali da almeno sei mesi.

Il soccorritore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) conoscenza delle tecniche di primo soccorso, di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del DAE paziente adulto (BLSD) e paziente pediatrico (PBLSD), soccorso del paziente traumatizzato (PTC base) e conoscenza dei protocolli e sistemi di comunicazione della C.O. 118. Il superamento di tali corsi deve essere attestato o verificato dall'AREUS;
- b) età minima 18 anni e sei mesi, (con almeno sei mesi pregressi di affiancamento), età massima compimento dei 65 anni, deroghe al limite massimo di età, per non più di 5 anni, fino al compimento del 70° anno, sono ammesse su specifica certificazione redatta dal Direttore Sanitario dell'Associazione/Cooperativa che comprovi l'idoneità psicofisica al servizio da notificare all'AREUS e rinnovare annualmente;
- c) attività di soccorso prestata nelle Organizzazioni di Volontariato e nelle Cooperative Sociali da almeno sei mesi.

Ogni due anni le Associazioni di volontariato e le Cooperative sociali in convenzione dovranno far partecipare i volontari ad apposito corso di aggiornamento (retraining) su BLSD/PBLSD e PTC base, organizzati da AREUS ed erogabili anche dagli enti accreditati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 18/8 del 12.4.2018. La mancata frequenza dei corsi determina per il soccorritore la perdita dell'abilitazione al servizio per conto del 118. AREUS si riserva la facoltà di presenziare con proprio personale, ai corsi suddetti.

AREUS, tra i partecipanti al sopra citato corso di 50 ore, individua gli operatori da formare quali “facilitatori”, i quali andranno ad operare nell’ambito delle successive attività formative rivolte agli operatori dell’emergenza urgenza.

Il corso per “facilitatori” sarà organizzato da AREUS con cadenza almeno biennale.

Ciascun soccorritore durante il servizio in convenzione per il sistema territoriale di soccorso deve necessariamente indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale:

- a) divisa rispondente alla normativa EN 471 classe 2 o 3, con loghi 118 Regionali, posizionati su un lato del petto e identificativi dell’Organizzazione convenzionata e del ruolo ben evidenziati sulle spalle dell’operatore;
- b) scarpe antinfortunistiche, antistatiche, anticorrosione;
- c) tessera di riconoscimento con numero di matricola.

Art. 5

Modalità del servizio

L’ Associazione/Cooperativa si impegna a garantire il servizio secondo quanto indicato nell’Allegato 1 alla presente convenzione, nella quale sono indicate per ciascun ambito territoriale:

- a) le modalità di servizio;
- b) la tipologia (servizio attivo e reperibilità con relativi tempi di attivazione) del servizio stesso;
- c) i punti di partenza o basi operative presso cui sostano i mezzi convenzionati;
- d) il territorio di competenza.

Durante il Servizio cosiddetto “attivo” (in pronta disponibilità) è previsto l’obbligo della presenza in postazione dell’equipe di soccorso, nonché di comunicare alle Centrali Operative 118 di AREUS la composizione dell’equipe al momento della trasmissione dei dati del paziente trasportato.

Nel caso di Servizio cosiddetto “in reperibilità” la presenza deve essere garantita entro il termine massimo di 10 minuti.

È fatto obbligo alle Associazioni di volontariato e alle Cooperative sociali di comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni eventuali variazioni ai programmi in convenzione, che dovranno essere autorizzati da AREUS attraverso le sue UU.OO.

Sulla base di studi di settore di AREUS, a seguito della mappatura e del rilevamento del fabbisogno nel rispetto dei criteri geografici, demografici e di viabilità, ciascuna Associazione di volontariato e Cooperativa Sociale svolge la propria attività in uno specifico settore di operatività.

Le Associazioni sono tenute a garantire gli standard organizzativi in termini di copertura del servizio per almeno 36 ore settimanali. Per le Cooperative sociali il limite di copertura del servizio è di almeno 84 ore settimanali. Sono possibili deroghe a tale vincolo nei casi in cui, all'interno del settore di operatività, è garantita la copertura da parte di un'altra Associazione di volontariato o di una Cooperativa sociale dell'impegno orario mancante, previa valutazione e autorizzazione da parte di AREUS.

Nell'ambito della riorganizzazione territoriale, e per esigenze di carattere temporaneo ed urgente (potenziamento estivo, cause di calamità, emergenze sanitarie e epidemiologiche quali la pandemia da Coronavirus) in caso di incremento d'orario, è garantita la priorità alle organizzazioni già presenti nel territorio di riferimento (attuali Aziende Sanitarie Locali), privilegiando le Associazioni/Cooperative che non abbiano raggiunto il limite massimo di h 24 e con maggiore anzianità di servizio.

L'Associazione/Cooperativa si impegna a ricercare forme di aggregazione che garantiscono la copertura del servizio attivo continuativo per 24 ore nell'arco della giornata. La postazione h 24 può essere costituita da più associazioni che operano nello stesso contesto urbano o in centri tra loro distanti non più di 20 km. La postazione di sosta è quella delle rispettive sedi associative.

Le Associazioni/Cooperative che concorrono all'operatività delle postazioni h 24 accedono alle premialità previste dalla Tabella A dell'Allegato 2 alla presente convenzione;

Nei casi in cui l'Associazione/Cooperativa per motivi organizzativi occasionali non sia in grado di rispettare l'impegno orario concordato, la stessa è chiamata a farsi carico della ricerca di soluzioni alternative in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore convenzionati. Il mancato rispetto dell'impegno orario in misura superiore al 20% dell'orario complessivo annuale concordato in convenzione determinerà l'avvio di apposita istruttoria tesa a valutare le circostanze che hanno determinato la violazione in parola con la possibilità, in assenza di fondati elementi giustificativi, di operare la risoluzione dalla convenzione medesima.

Art. 6

Protocolli operativi

I protocolli operativi disciplinano le modalità di attivazione e di intervento dei mezzi di soccorso, le procedure di comunicazione radio, le modalità di intervento nelle varie emergenze, la definizione del report di fine missione. I protocolli operativi disciplinano, inoltre, le procedure di accesso agli ospedali, in particolare al pronto soccorso, i percorsi organizzativi finalizzati all'erogazione delle prestazioni sanitarie

con modalità appropriate ai criteri di triage e a permettere che i mezzi e le attrezzature di soccorso in dotazione alle Associazioni/Cooperative siano rese disponibili nei tempi più rapidi consentiti.

I protocolli operativi sono disposti in forma univoca per tutto il territorio regionale e presentati ai rappresentanti degli Enti del Terzo Settore convenzionati.

Le Associazioni di volontariato e Cooperative sociali devono obbligatoriamente adeguarsi ai protocolli operativi, nonché ad ogni altra direttiva impartita da AREUS in merito alle modalità di servizio.

Ogni proposta di modifica sarà oggetto di preventiva informazione nei confronti dei rappresentanti degli Enti del Terzo Settore convenzionati.

Poiché tutti gli interventi di emergenza-urgenza possono essere espletati solo ed esclusivamente a seguito di richiesta della Centrale Operativa 118, saranno soggetti a rimborso anche tutti quei servizi che non hanno avuto, come esito, il trasporto verso il presidio ospedaliero (pazienti trattati in loco, rifiuti di ricovero).

Art. 7

Direttore sanitario

L'Associazione/Cooperativa deve essere dotata di un Direttore sanitario, sono ammessi accordi tra le diverse Organizzazioni di volontariato e Cooperativa sociali (massimo 5) per avere un unico Direttore sanitario.

Il Medico, Direttore sanitario delle Associazioni di volontariato e delle Cooperative sociali, è responsabile della verifica della qualità delle prestazioni di soccorso effettuate da parte dei soccorritori.

Il Direttore sanitario:

- a) esprime pareri al responsabile della Centrale Operativa sui protocolli operativi, compresi quelli di triage sul posto;
- b) predispone i protocolli di impiego del personale;
- c) sovrintende alla formazione e all'aggiornamento del personale secondo le linee guida impartite dall'AREUS.

I Direttori sanitari delle Associazioni di volontariato e delle Cooperative sociali sono tenuti a vigilare affinché gli operatori, nello svolgimento del servizio, mantengano un comportamento consono e rispettoso del proprio codice etico; la responsabilità non è da intendersi come di natura medico-legale.

Art. 8

Referente delle Associazioni di volontariato o Cooperative sociali

Nell'Allegato 3 alla presente convenzione sono indicati i nomi e gli indirizzi del Direttore sanitario, dei referenti organizzativi delle Associazioni di volontariato o delle Cooperative sociali, cui spettano i compiti di mantenere il collegamento routinario con la Centrale operativa e l'Azienda sanitaria circa le problematiche di natura strettamente organizzative legate all'attività, compresa la segnalazione di disservizi e di inconvenienti operativi.

Generalmente i referenti per Associazioni di volontariato o Cooperativa sono, ove non diversamente indicato, i membri del consiglio direttivo.

Le funzioni di referente organizzativo possono essere attribuite al Direttore sanitario delle Associazioni di volontariato o Cooperativa sociale.

Art. 9

Mezzi di trasporto

L'Associazione/Cooperativa è tenuta a compilare la tabella (Allegato 8) allegata alla presente convenzione, indicante il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei propri mezzi e quanto altro risulti necessario per l'esatta identificazione degli stessi.

I mezzi di soccorso in convenzione non devono avere caratteristiche inferiori a quelle prescritte per i mezzi a targa civile dalla vigente normativa per le ambulanze di tipo A (D.M 17.12.1987, n. 553).

La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature suddette non può essere inferiore agli standard previsti dagli atti di programmazione sanitaria regionale.

All'atto della stipula della convenzione il mezzo di normale uso deve risultare in piena efficienza e non aver percorso più di Km 250.000 e non aver compiuto 9 anni dalla data di prima immatricolazione.

Superati tali limiti il mezzo sarà declassato alla categoria inferiore.

Il mezzo di riserva obbligatorio per la firma della convenzione deve risultare in perfetta efficienza, e non aver percorso più di Km 300.000 e non aver compiuto 12 anni dalla data di prima immatricolazione.

Le ambulanze in convenzione dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alle verifiche di legge compresa la revisione annuale.

Le ambulanze in convenzione dovranno recare all'esterno il logo regionale del servizio "112 e 118", non deve essere presente alcun numero di telefono diverso dal "112 e 118".

Il logo del 112 e 118 e il contrassegno dell'Associazione di Volontariato o della Cooperativa Sociale dovranno essere realizzati in modo da poter rendere agilmente rilevabile all'utenza che l'ambulanza può svolgere il servizio in regime di convenzione.

Le ambulanze dovranno essere dotate, oltre che del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, anche del dispositivo acustico supplementare di allarme bitonale omologato in Italia.

Art. 10

Modalità di utilizzazione dei mezzi

Durante le ore indicate nell'Allegato 1 alla presente convenzione l'ambulanza attiva, e quella di riserva qualora si renda necessario, dovranno essere utilizzate esclusivamente per conto della Centrale Operativa 118 e per le finalità proprie della centrale stessa.

L'ambulanza di riserva dovrà essere utilizzata in sostituzione del mezzo di servizio attivo, qualora si verificano guasti che ne pregiudichino l'operatività. In tale occasione la presenza del mezzo dovrà comunque essere garantita entro il termine massimo di 20 minuti.

L'ambulanza di riserva potrà essere utilizzata in caso di "maxi-emergenza", reale o esercitazione, con attivazione da parte della Centrale Operativa: in tale occasione la presenza del mezzo dovrà essere garantita entro il termine massimo di 20 minuti. Viene precisato che l'Associazione/Cooperativa in nessun caso può gestire in proprio le chiamate di soccorso né può a tal fine pubblicizzare il proprio numero di telefono.

Nel caso in cui l'Associazione/Cooperativa riceva direttamente la richiesta di soccorso, è tenuta a trasmettere tale richiesta alla Centrale Operativa.

In casi di particolare urgenza e necessità, secondo le prescrizioni della programmazione regionale, e su richiesta della Centrale Operativa 118, le Associazioni di Volontariato o le Cooperative Sociali sono tenute a mettere a disposizione mezzi ulteriori, se disponibili, rispetto a quelli previsti dalla convenzione; l'AREUS fornirà il personale medico e/o infermieristico dipendente o convenzionato con il S.S.R.

L'attivazione del secondo mezzo, eseguito su richiesta della C.O.118, consentirà di accedere ai rimborsi previsti per il servizio attivo in H24, per le ore di attività effettivamente svolte.

L'AREUS è autorizzata, nel caso di improvvisa e temporanea indisponibilità del mezzo utilizzato come Mike, a richiedere in sostituzione, un mezzo di base, reso disponibile con il solo autista sul quale trasferire il personale della stessa Mike. Per tale servizio:

- a) potrà essere utilizzato anche il mezzo di riserva;

- b) il servizio sostitutivo sarà rimborsato con i parametri ordinari di convenzione (disponibilità oraria e km percorsi), oltre la maggiorazione prevista per le H24; Si chiarisce che sono soggetti a rimborso, secondo il tariffario chilometrico di cui all'allegato 2) aggiornato con le variazioni ISTAT previste per l'anno in corso, anche i Km percorsi dal mezzo da e per il raggiungimento della sede operativa qualora la stessa non coincida con quella dell'Associazione/Cooperativa. AREUS deve motivare ogni volta le ragioni per cui non sono state contattate le Associazioni più prossime alla sede del servizio richiesto.
- c) la postazione di partenza può essere la stessa dell'Associazione/Cooperativa alla quale è stata richiesta la sostituzione del mezzo;
- d) all'autista messo a disposizione della Mike saranno garantiti adeguati e idonei spazi per i tempi di attesa e riposo.

Art. 11

Mezzi di comunicazione

Gli strumenti di comunicazione tra la Centrale Operativa 118 e i mezzi di soccorso nonché i codici radio di identificazione dei mezzi trovano specificazione in apposita tabella (Allegato 9) allegata alla presente convenzione.

Gli strumenti di comunicazione sono:

- a) linea telefonica urbana a carico dell'Associazione/Cooperativa;
- b) linea telefonica dedicata CUG a carico di AREUS;
- c) radio portatile e veicolare a carico di AREUS
- d) cellulare GSM a carico dell'Associazione/Cooperativa;
- e) navigatore Satellitare GPS, presente su ogni mezzo di soccorso, a carico dell'Associazione/Cooperativa;
- f) apparato Tablet con le seguenti funzioni: ricezione scheda allertamento, trasmissione stati missione, navigazione satellitare, trasmissione dati di geolocalizzazione, inserimento scheda paziente: apparato a carico dell'AREUS. La scheda SIM è a carico di AREUS.

L'ente del Terzo Settore convenzionato è tenuto alla completa e corretta compilazione dei campi sul tablet.

La fornitura e l'installazione di apparati radio veicolari e portatili sui mezzi di soccorso in convenzione sono a carico di AREUS, così come gli interventi di manutenzione degli stessi. Nel caso di cambio mezzo sarà cura di AREUS provvedere al trasferimento dell'apparato radio veicolare sulla nuova ambulanza.

Resta a carico dell'Organizzazione di Volontariato/Cooperativa Sociale la predisposizione all'installazione dell'apparato veicolare sulle ambulanze in convenzione di nuova immatricolazione.

La predisposizione comprende:

- vano 1 DIN conforme allo standard ISO 7736;
- cavo di alimentazione a 12 Volt con porta fusibile;
- antenna GPS esterna con cavo e connettore SMA M; antenna in gamma VHF con cavo e connettore BNC M (in caso di installazione dell'antenna su supporto non metallico dovrà essere installato un opportuno piano di massa).

Se il Tablet è presente, il navigatore satellitare GPS a bordo del mezzo, è considerato opzionale (può essere tenuto in postazione come backup).

Art. 12

Attrezzature

Nell'elenco di cui Allegato 4 alla presente convenzione sono indicate le attrezzature messe a disposizione in ogni singola ambulanza (in servizio attivo e di riserva).

Nel corso della vigente convenzione sarà possibile concordare modifiche al predetto allegato qualora ciò si rendesse necessario al fine di migliorare l'efficienza delle attività di soccorso sanitario in ambulanza.

Art. 13

Rimborsi per le spese di soccorso

L'Associazione/Cooperativa convenzionata ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di soccorso secondo quanto previsto dal comma seguente.

La misura del rimborso è calcolata sulla base dell'Allegato 2 alla presente convenzione, aggiornato con le variazioni ISTAT previste per l'anno in corso.

L'Associazione/Cooperativa potrà accedere al rimborso forfettario con una cifra pari alla quota proporzionale delle ore prestate (quota oraria x ore prestate) in base alla Tabella A dell'allegato 2 alla presente convenzione e lo stesso verrà liquidato entro 60 giorni dalla presentazione di apposita documentazione attestante la presenza in servizio nel mese di riferimento.

Per gli interventi, la misura dei rimborsi è calcolata secondo quanto previsto dalla Tabella B dell'Allegato 2 alla presente convenzione e verrà liquidata entro 60 giorni dalla presentazione di apposito prospetto

riassuntivo degli interventi e dei chilometri percorsi, secondo il modello allegato alla presente convenzione (Allegato 10).

Ai fini del rimborso, l'Associazione/Cooperativa trasmette mensilmente ad AREUS la rendicontazione, per tutte le prestazioni di soccorso oggetto del presente articolo;

AREUS è tenuta al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione/Cooperativa per la prestazione di soccorso resa, a condizione che l'intervento di soccorso sia stato disposto dalla Centrale Operativa.

L'Associazione/Cooperativa ha diritto, inoltre, al rimborso delle seguenti categorie di spesa:

1. piastre DAE
 - a) piastre adulti: previsto il rimborso in relazione ad ogni arresto cardiaco registrato;
 - b) piastre pediatriche: previsto il rimborso in relazione ad ogni arresto cardiaco registrato.

Per ognuna delle tipologie sopra specificate è previsto il rimborso nel limite massimo di n. 1 piastra scaduta per anno.

2. Copertura Assicurative di cui al successivo art. 17
3. Smaltimento rifiuti di cui al successivo art. 20;
4. Approvvigionamento ossigeno di cui al successivo art. 21.

AREUS è tenuta a adottare tutte le misure che riterrà necessarie, al fine di rendere ulteriormente tracciabili e certificabili le attività di soccorso rese dagli Enti del Terzo Settore, anche attraverso l'utilizzo dell'implementazione di sistemi informativi tecnologicamente avanzate.

AREUS è tenuta altresì a fornire apposita modulistica su supporto informatico destinata al recupero di tutte le informazioni richieste rispondenti alle seguenti finalità:

- 1) Rispetto privacy
- 2) Tracciabilità e certificazioni dematerializzate;
- 3) Debito formativo EMUR e TAE, richiesti da Regione e Ministero.

Art. 14

Primo soccorso in caso di infortunio sul lavoro

Ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e ss.mm.ii. gli oneri del trasporto di emergenza in caso di infortunio sul lavoro sono, comunque, a carico del datore di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. è previsto <<Il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati>>.

Art. 15

Adempimenti di comunicazione variazioni dati

L'Associazione/Cooperativa sociale è tenuta a comunicare tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata di AREUS e della C.O. 118 di riferimento, i cambiamenti relativi all'assetto delle cariche sociali (Presidente, Vicepresidente, referenti organizzativi, Direttore Sanitario), alla sede legale e operativa, nonché la variazione dei mezzi di trasporto oggetto della convenzione.

Considerato che il numero dei volontari è soggetto a continue variazioni nel corso dell'anno, per il costante monitoraggio del personale in servizio, è indispensabile che le Associazioni/Cooperative sociali trasmettano, con le stesse modalità di cui al punto precedente, con frequenza bimestrale, i dati del nuovo personale e della formazione dagli stessi posseduta, nonché comunicare i nominativi di coloro che non operano più presso le sedi operative.

Le stesse comunicazioni valgono per le variazioni del personale dipendente.

Art. 16

Documentazione della prestazione

L'Associazione/Cooperativa è tenuta a compilare per ciascuna prestazione resa, l'apposito modulo, unico a livello regionale, di cui all'Allegato 5 (scheda informativa di soccorso) allegato alla presente convenzione.

La documentazione relativa alle prestazioni dovrà essere archiviata presso la sede dell'Associazione/Cooperativa con modalità di conservazione che ne impediscano l'accesso a tutela della riservatezza dei dati di natura sanitaria contenuti nella scheda informativa di soccorso.

Copia di tale documentazione dovrà essere conservata dall'Associazione/Cooperativa Sociale per un periodo minimo di 6 anni dell'evento e in ogni caso non potrà procedersi alla distruzione senza la previa autorizzazione di AREUS che adoterà una regolamentazione in merito, fatto salvo quanto previsto nell'atto di nomina di cui all'art. 3 della presente Convenzione.

Art. 17

Copertura assicurativa

AREUS provvede periodicamente, senza oneri e costi aggiuntivi, ad esplorare il mercato assicurativo al fine di reperire le migliori condizioni contrattuali finalizzate a definire uno schema assicurativo coerente ed uniforme per tutti i soggetti coinvolti, a copertura:

- a) della responsabilità civile per i danni verso terzi rispetto alle attività di cui alla presente convenzione;
- b) dei rischi professionali e degli infortuni professionali connessi con l'attività prestata dal personale dipendente e dai volontari.

Le Associazioni/Cooperative potranno comunque procedere autonomamente. In tal caso il rimborso non potrà eccedere il valore di polizza definito da AREUS.

Gli oneri derivati dai contratti di assicurazione di cui al comma 1 sono compresi fra le spese rimborsabili, dietro presentazione di regolare documentazione richiesta da AREUS, contenente tutti gli elementi atti ad individuare i soggetti assicurati.

Art. 18

Prevenzione delle malattie professionali e gli infortuni sul lavoro

Con riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, la responsabilità rispetto alla medesima è da ricondursi in capo al datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Relativamente alla prevenzione delle malattie trasmissibili per effetto dell'attività erogata, i soccorritori ETS sono equiparati al personale del SSN; pertanto, le vaccinazioni relative – come interventi di prevenzione appropriati – sono a carico, in questa Regione all'ATS/ASL attraverso i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione.

Art. 19

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la validità dal _____ al _____ fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

La presente convenzione scadrà automaticamente anche prima del 31.12.2027 a conclusione del percorso teso ad adottare un nuovo schema di convenzione che recepisca integralmente tutti gli aspetti previsti dal Codice del Terzo Settore. A tal fine l'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza

Sociale e l'AREUS si impegnano a formalizzare entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione appositi tavoli tecnici di lavoro con il compito di definire il nuovo contesto regolamentare e le tempistiche di trattazione.

In particolare, nei primi sei mesi i Tavoli di Tecnici di Lavoro, saranno tenuti a produrre una proposta di nuovo accordo convenzionale che recepisca le disposizioni emanate con il D. Lgs.117, del 3 luglio 2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), unitamente alla proposta di un sistema di accreditamento degli ETS. Nel secondo semestre dovrà essere individuato, il percorso, le tempistiche e le modalità per l'affidamento definitivo delle postazioni territoriali individuate dall'Azienda.

Le parti possono risolvere la presente convenzione previa diffida e comunque con un preavviso di almeno 30 giorni, senza oneri a proprio carico, per provata inadempienza di uno dei qualsiasi impegni previsti nei precedenti articoli. Le modalità di risoluzione devono avvenire secondo la normativa vigente.

Qualora, sulla base dei dati forniti dalle C.O. 118, emerga la necessità di adeguare le attività del servizio alle effettive esigenze del territorio, AREUS può procedere annualmente alla modifica delle modalità di servizio di cui al precedente articolo 5, previa informativa all'organo di rappresentanza degli Enti del Terzo di Settore convenzionati.

Qualora l'Associazione/Cooperativa convenzionata riscontri problematiche tali da non poter più ottemperare alle condizioni previste dal presente accordo, ivi compresa l'ipotesi di mancata definizione della nuova convenzione nei termini di cui al precedente comma 3, questa potrà, senza alcun pregiudizio, dare disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni, previa comunicazione ad AREUS e alla Centrale Operativa 118.

Restano, ovviamente, salve le prestazioni regolarmente eseguite e in corso.

Art. 20

Smaltimento dei rifiuti

L'Associazione/Cooperativa provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di soccorso nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

AREUS provvederà a rimborsare le spese effettivamente sostenute per lo smaltimento ed all'adozione di un disciplinare per regolamentare la materia.

Art. 21

Approvvigionamento ossigeno

Le organizzazioni convenzionate devono possedere, in dotazione dei mezzi e degli zaini di soccorso, le bombole di ossigeno sanitario. La fornitura del prodotto deve avvenire attraverso protocolli certificati.

AREUS provvederà all'approntamento del servizio di somministrazione diretta, agli Enti del Terzo Settore convenzionati, delle bombole di ossigeno, mediante gara di evidenza pubblica.

In attesa delle tempistiche necessarie allo svolgimento della summenzionata gara, AREUS continuerà a rimborsare i costi sostenuti dalle Associazioni di volontariato e Cooperative sociali, secondo quanto previsto nell'Allegato 6) alla presente convenzione, a seguito di presentazione di regolare rendicontazione (schema riepilogativo consumi e fatture).

Il rimborso non potrà superare il costo di ricarica attualmente sostenuto dalle ASL nelle varie aree territoriali.

La richiesta dovrà essere accompagnata da una dichiarazione nella quale si attesta che il consumo di ossigeno di cui si chiede il rimborso, riguarda esclusivamente le attività svolte per il servizio 118.

AREUS si riserva la facoltà di procedere alla verifica della congruità dei consumi dichiarati per i quali si richiede il rimborso, rispetto agli interventi effettuati.

Art. 22

Controversie

Eventuali inadempienze devono essere reciprocamente contestate per iscritto dalle parti. Trascorsi sette giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, qualora la controversia non sia stata risolta, questa viene demandata ad un collegio arbitrale composto dal legale rappresentante dell'AREUS o da un suo delegato, dal presidente dell'Associazione/Cooperativa interessata o da un suo delegato e da un Presidente nominato dalle parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Nuoro.

Qualora si dovesse ricorrere in giudizio il foro sarà quello di competenza del territorio nel quale risiede l'AREUS.

Art. 23

Imposte di bollo e spese di registrazione

La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e di registro.



Le Cooperative Sociali dichiarano, e AREUS ne prende atto, la non imponibilità agli effetti dell'IVA delle operazioni effettuate a seguito della presente convenzione.

Art. 24

Verifica

L'AREUS potrà disporre in qualsiasi momento, anche senza preavviso, l'effettuazione di verifiche sia presso le sedi operative convenzionate, sia sul territorio, durante la fascia oraria in Convenzione, al fine di verificare il rispetto di tutte le prescrizioni fissate dalla presente Convenzione.

Le verifiche saranno effettuate dal personale dipendente di AREUS appositamente incaricato, attraverso l'istituzione di appositi nuclei ispettivi composti da proprio personale qualificato.

Art. 25

Disposizioni finali

Per i servizi di soccorso non specificatamente disciplinati dalla presente convenzione AREUS potrà regolare i relativi rapporti mediante apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Per l'AREUS Per l'Associazione / Coop. Sociale

ALLEGATI

Allegato 1	Modalità del Servizio
Allegato 2	Rimborsi relativi al servizio dei mezzi di soccorso esclusivi per l'emergenza (Tabella A – Tabella B)
Allegato 3	Referenti Associazioni/Cooperative
Allegato 4	Standard di attrezzature e materiale di consumo delle ambulanze per il soccorso sanitario di primo soccorso e soccorso di base
Allegato 5	Scheda informativa di soccorso
Allegato 6	Rimborso bombole ossigeno
Allegato 7	Elenco operatori Associazione di Volontariato/Cooperative Sociali che svolgono servizi di emergenza – urgenza 118
Allegato 8	Mezzi di Soccorso
Allegato 9	Codici radio identificazione mezzi e strumenti di comunicazione
Allegato 10	Prospetto riepilogativo interventi
Allegato 11	Tabella rimborsi corsi di formazione

MODALITA' DEL SERVIZIO

L'Associazione di Volontariato/Cooperativa sociale:

su indicazione dell'AREUS si impegna a garantire il Servizio 118 come di seguito specificato:

Ambito territoriale di competenza		Base operativa di partenza		Aggregazione H24 con	
_____		_____		_____.	
IMPEGNO SETTIMANALE	SERVIZIO ATTIVO PRONTA DISPONIBILITA' PRESSO LA SEDE OPERATIVA		SERVIZIO REPERIBILITA' (ENTRO 10 MINUTI DALL'ATTIVAZIONE)		
	H24 <input type="checkbox"/>		H24 <input type="checkbox"/>		
Lunedì	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	alle ore	
Martedì	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	alle ore	
Mercoledì	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	alle ore	
Giovedì	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	alle ore	
Venerdì	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	alle ore	
Sabato	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	alle ore	
Domenica	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	alle ore	

Il legale rappresentante



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 2

**RIMBORSI RELATIVI AL SERVIZIO DEI MEZZI DI SOCCORSO ESCLUSIVI PER L'EMERGENZA
(Tabella A – Tabella B)**

(adeguamento ISTAT 2026)

TABELLA A

TIPOLOGIE DI SERVIZIO	RIMBORSO ORARIO FORFETTARIO	RIMBORSO ANNUO FORFETTARIO
Servizio Attivo NON H24	16,24 €	
Servizio in Reperibilità (20% del Servizio Attivo)	3,27 €	
Servizio Attivo in H 24	20,91 €	€ 183.171,60
Servizio in Reperibilità H24 (30% Servizio Attivo)	6,28 €	
Servizio Attivo in H24 con Certificazione ISO 9001/2008	22,53 €	€ 197.362,80
Disponibilità oraria Servizio Attivo Extra Convenzione	16,24 €	
Disponibilità oraria Servizio Reperibilità Extra Convenzione	3,27 €	

TABELLA B

RIMBORSO KM AD INTERVENTO		
Da 0 a 15 Km	20,50 €	Quota di Chiamata Urbana Forfetaria
Da 16 a 25 Km	26,33 €	Quota di Chiamata Extraurbana Forfetaria
oltre i 25 Km	1,01 €	



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 3

REFERENTI ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE

Associazione di Volontariato/Cooperativa Sociale _____

	NOME	COGNOME	RESIDENZA	TELEFONO/MAIL
Direttore Sanitario				
Referente Organizzativo				
Referente Organizzativo				
Referente Organizzativo				

Il legale rappresentante

Allegato 4

STANDARD DI ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO DELLE AMBULANZE PER IL SOCCORSO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO E SOCCORSO DI BASE

Gli standard sottoindicati sono da riferirsi sia ai mezzi messi a disposizione dalle aziende sanitarie che a quelli delle organizzazioni di volontariato che svolgano attività di soccorso sanitario extraospedaliero.

Ambulanze di Tipo A di primo soccorso o soccorso di base

Mezzo autorizzato al primo soccorso e trasferimento di infermi e infortunati che necessitano di semplici manovre assistenziali:

- barella autocaricante con cinture
- faro estraibile
- n. 1 estintore da 3 kg posizionato nell'abitacolo e N°1 estintore da 1 kg nel vano sanitario
- cassetta arnesi da scasso con cima
- aspiratore di secreti portatile con cannule rigide
- sondini di aspirazione (varie misure)
- 2 bombole di O₂ da 1500 Litri cadauna (riduttore di pressione, manometro, attacchi a parete, con mascherine facciali e occhialini)
- barella portantina
- barella cucchiaio con cinture di sicurezza
- bombola portatile di O₂ con riduttore di pressione e manometro
- contenitore aghi usati
- contenitore rifiuti speciali
- padella e pappagallo
- pallone di Ambu (adulto e pediatrico) con maschere di varie misure e reservoir
- cannule orofaringee (tutte le varie misure)
- telo ustionati
- telo termoisolante (metallina)
- telo di vinile
- telo antifiamma
- maschera per ossigeno terapia con reservoir
- coperte e lenzuola di ricambio



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- guanti in lattice monouso sterili e non
- serie collari cervicali rigidi
- serie stecco-bende per immobilizzazione degli arti
- cassetta di medicazione (disinfettanti, soluzione fisiologica, garze, bende, guanti, teli sterili, ecc.)
- materassino a depressione (*opzionale*)
- barella spinale completa di fermacapo e cinghie di immobilizzazione tipo ragno
- estricatore a corsetto tipo "Ked"
- forbici tipo Robin
- termometro timpanico
- sfigmomanometro *digitale*
- fonendoscopio
- pulsossimetro
- DAE completo di placche adulti e pediatriche
- radio veicolare e portatile
- Navigatore satellitare con cartografia

Protezione individuale

Tutti gli operatori del 118 sono tenuti a indossare durante le operazioni di soccorso i seguenti presidi di protezione individuale:

- giaccone pesante o giubbino, pantaloni pesanti, in regola con la normativa vigente, con chiara indicazione della qualifica dell'operatore e recante il logo 118 Regione Sardegna (come indicato in convenzione);
- scarpe da lavoro antinfortunistiche;
- pila tascabile.

A disposizione sul mezzo di soccorso:

- mascherine di protezione con visiera;
 - guanti da lavoro in cuoio; - casco
- di protezione da lavoro.

Allegato 5



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SCHEDA INFORMATIVA DI SOCCORSO

AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118			BLOCCO N.			Pag.		
Pubblica Assistenza			Scheda informativa di SOCCORSO			Postazione		Sigla mezzo
Data			Luogo dell'intervento (o ospedale di partenza)					
Nome paziente					<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Autista		
Nato a			Il		Età		I° Soccorritore/Infermiere	
Residenza Via			Città			II° Soccorritore/Barelliere		
CODICE DI INVIO			chiamata		:		:	
Luogo	Patologia	Colore	sul posto		:		:	
			partenza		:		:	
ALTRI MEZZI			in P.S.		:		:	
<input type="checkbox"/> Amb. Medicalizzata			TIPO DI SERVIZIO					
<input type="checkbox"/> Elisoccorso			<input type="checkbox"/> Primario					
<input type="checkbox"/> Vigili del fuoco			<input type="checkbox"/> Secondario					
<input type="checkbox"/> 113, 112, VV.UU.			<input type="checkbox"/> Appoggio a _____					
<input type="checkbox"/> Amb. Base			<input type="checkbox"/> _____					
VIE	<input type="checkbox"/> NON pervie	Causa ostruzione		Freq. Card.	R. A.	Pres. Art.	Freq. Resp.	Satur. O ₂
AEREE	<input type="checkbox"/> pervie							
SOSTEGNO FUNZIONI VITALI					Identificazione TRAUMI MAGGIORI			
<input type="checkbox"/> Sublussaz. mand.	<input type="checkbox"/> Ossigeno	<input type="checkbox"/> Massaggio cardiaco			<input type="checkbox"/> ETÀ < 5 ANNI > 70 ANNI			
<input type="checkbox"/> Guedel	<input type="checkbox"/> Respiratore				<input type="checkbox"/> CADUTA DA OLTRE 5 METRI			
<input type="checkbox"/> Pallone ventilazione	<input type="checkbox"/> Monitor ECG	Ora inizio _____			<input type="checkbox"/> ESTRICAZIONE COMPLESSA			
<input type="checkbox"/> Aspiratore	<input type="checkbox"/> DAE	Ora fine _____			<input type="checkbox"/> PROIEZIONE ALL'ESTERNO			
SCALA SEMPLIFICATA DEI COMI					<input type="checkbox"/> RIDUZIONE DELL'ABITACOLO			
<input type="checkbox"/> Alert (Vigile) - pz. sveglio e cosciente					<input type="checkbox"/> PEDONE PROIETTATO			
<input type="checkbox"/> Vocal (Verbale) - pz. reagente agli stimoli verbali					<input type="checkbox"/> SBALZAMENTO MOTO/BICI			
<input type="checkbox"/> Pain (Dolore) - pz. reagente agli stimoli dolorosi					<input type="checkbox"/> ALTRI PAZIENTI DECEDUTI			
<input type="checkbox"/> Unresponsive (Senza risposta) - pz. completamente incosciente					<input type="checkbox"/> TRAUMA TORACICO/ADDOMINALE CHIUSO			
MANOVRE EFFETTUATE					<input type="checkbox"/> FERITA PENETRANTE (testa/collo/addome)			
<input type="checkbox"/> Tavola spinale	<input type="checkbox"/> Steocobanda	<input type="checkbox"/> Posizione antishock			<input type="checkbox"/> USTIONI 2°/3° (adulti > 30% - bambini > 20%)			
<input type="checkbox"/> Collare cervicale	<input type="checkbox"/> Coperta termica	<input type="checkbox"/> Posizione seduta			<input type="checkbox"/> DUE FRATTURE (femore/omero)			
<input type="checkbox"/> Bar. A cuochiato	<input type="checkbox"/> Medicazione	<input type="checkbox"/> Posizione supina						
<input type="checkbox"/> Mat. A depress.	<input type="checkbox"/> Ghiaccio	<input type="checkbox"/> Posizione laterale						
<input type="checkbox"/> KED	<input type="checkbox"/> Emostasi	<input type="checkbox"/>						
					CODICE		OSPEDALE (o luogo di destinazione)	
					0 1 2 3 4			
Contachilometri					TRASP. NON EFFETTUATO			
km. partenza	_____	km. arrivo	_____	intervento urbano	_____	<input type="checkbox"/> Non reperito	<input type="checkbox"/> Serv. fermato	
intervento km.	_____	targa mezzo	_____	extraurbano > 25 km.	_____	<input type="checkbox"/> Caricato da _____	<input type="checkbox"/> Refuta ricevere	
il compilatore	_____	firma	_____	extraurbano < 25 km.	_____	firma _____		
					Informativa sulla protezione dei dati personali			
Annotazioni : _____					Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati raccolti durante l'attività di soccorso saranno trattati per tutta la durata necessaria alla corretta e completa erogazione della prestazione di soccorso, per i connessi adempimenti amministrativi e per l'adempimento di specifici obblighi di legge. I dati verranno trattati e conservati sia in forma cartacea che mediante l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati unicamente ai soggetti coinvolti nel percorso assistenziale e/o nei casi previsti dalla Legge. L'informativa privacy completa è reperibile nel sito aziendale www.areasardegna.it alla sezione privacy.			

Attrezzatura Consorzio



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 6

RIMBORSO BOMBOLE DI OSSIGENO

OSSIGENO SLI* 200 BAR 5 LT	€ 6,60+IVA al 4%
OSSIGENO * COMPR 200 BAR 7 LT VALV MC 1,54 COD. P2108BCCH AIC 039017278	€ 9,20 +IVA al 4%



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 8

MEZZI DI SOCCORSO

Associazione di Volontariato /Cooperativa Sociale _____ con sede in _____
Via _____ n. _____ P.IVA/

CF _____ Mezzi di soccorso messi a disposizione per il servizio emergenza - urgenza 118 - Postazione Comune
di _____ selettiva radio

N°	Tipo Automezzo	Tipo Utilizzo (Normale Utilizzo o Riserva)	Targa	Marca	Modello	Motorizzazione (Diesel/Benzina/ altro)	Kilometraggio (alla data di sottoscrizione)	Anno di immatricolazione	Data ultima revisione	Sede di sosta (Località)	Sede di sosta (via, n° civico)	Società Assicurazione	Data Scadenza Assicurazione	Titolo di possessione (Proprietà/ Leasing/ comodato d'uso/altro)
1														
2														

Così come disposto dall'Art.9 - "mezzi di trasporto" allegato alla D.G.R. N° _____
del _____

- Il/i mezzo/i di soccorso in convenzione sopra riportato/i possiede/ono caratteristiche pari o superiori a quelle prescritte per i mezzi a targa civile dalla vigente normativa per le ambulanze di tipo A (D.M 17.12.1987, n°553)
- La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature suddette non è inferiore agli standard previsti dagli atti di programmazione sanitaria regionale.
- Le ambulanze in convenzione vengono sottoposte alle verifiche di legge, compresa la revisione annuale
- Le ambulanze recano all'esterno il logo regionale del servizio "118", non è presente alcun numero di telefono diverso dal "118"
- Il logo del 118 e il contrassegno dell'Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale sono realizzati in modo da poter rendere agilmente rilevabile all'utenza che l'ambulanza può svolgere il servizio in regime di convenzione
- Le ambulanze sono dotate del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e del dispositivo acustico supplementare di allarme bitonale omologato in Italia

data _____

Firma del Legale

Rappresentante

NOTA: LIMITI DI UTILIZZO funzionali alla sottoscrizione della convenzione così come disposto dal DGR n° del _____

Tipo Automezzo	Tipo Utilizzo	LIMITE ANNI DI IMMATRICOLAZIONE	LIMITE KM
MSB MEZZO DI SOCCORSO (O DI BASE)	NORMALE USO	<9	<250.000
MSB MEZZO DI SOCCORSO (O DI BASE)	RISERVA	<12	<300.000



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 9

CODICI RADIO IDENTIFICAZIONE MEZZI E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	CODICI RADIO IDENTIFICAZIONE MEZZI	CODICI RADIO IDENTIFICAZIONE MEZZI	CODICI RADIO IDENTIFICAZIONE MEZZI	CODICI RADIO IDENTIFICAZIONE MEZZI	CODICI RADIO IDENTIFICAZIONE MEZZI	CODICI RADIO IDENTIFICAZIONE MEZZI	specificare gli strumenti in dotazione (SI/NO)	A CARICO AREUS	A CARICO ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA	
TIPOLOGIA	linea telefonica urbana								X	
	cellulare GSM								X	
	navigatore cellulare GPS								X	
	apparato Tablet con le funzioni indicate nell'art. 11, c. 1. lettera f)							apparato		
	linea telefonica dedicata CUG								X	
	apparato radio veicolare e portatile								X	

data _____

Firma del Legale Rappresentante

Se il Tablet è presente, in navigatore satellitare GPS a bordo del mezzo, è considerato opzionale (può essere tenuto in postazione come backup)



PROSPETTO RIEPILOGATIVO INTERVENTI

ASSOCIAZIONE/ COOPERATIVA _____ SELETTIVA RADIO _____														
Prospetto per il controllo delle percorrenze chilometriche							mese di _____				2021			
							17,28	23,03	0,85					
							fino a Km	da Km fino a Km	oltre Km			EXTRACONVENZIONE		
							0	15	25	25		DISPONIBILITA' SERV. ATTIVO EXTRA	DISPONIBILITA' SERV. REPERIBILITA' EXTRA	
Prog	Blocco	Pagina	Giorno	km finali	km iniziali	km percorsi	Tariffa 1	Tariffa 2	Tariffa 3		Minuti	€ x min	Minuti	€ x min
1						0	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2					0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3					0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4					0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5					0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6					0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7					0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
8					0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
9					0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
10					0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
11					0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
12					0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
												0,00		0,00
totale chilometri						0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
Prog	Blocco	Pagina	Giorno	km inizio	km fine	km percorsi	Tariffa 1	Tariffa 2	Tariffa 3		Minuti	€ x min	Minuti	€ x min
numero totale chilometri							0							
importo totale rimborso chilometri							€ 0,00							
totale disponibilità extra convenzione							€ 0,00							
totale reperibilità extra convenzione			€ 0,00											
Totale complessivo			€ 0,00											



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 11

TABELLA RIMBORSI CORSI DI FORMAZIONE

Corso	Durata in ore	n. Allievi	n. docenti	*Costo max rimborsabile per allievo
BLSD*	5	5	2	€. 68,30
BLSD Retraining	4	5	2	€. 54,64
PBLSD*	5	5	2	€. 68,30
PBLSD Retr	3	5	2	€. 40,98
PTC base	8	5	2	€. 109,28
Corso di guida sicura				€. 350,00

* Oltre al costo del Manuale